

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "Comunità Laudato Si' Navegna Cervia"

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione denominata "Associazione Laudato Si' Navegna Cervia" ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

La sede dell'Associazione è in **Colle di Tora (Rieti) alla via Salvo Parodi, 48.**

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3 – SCOPO

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali.

L'Associazione ha per scopo la realizzazione di attività volte a promuovere i valori contenuti nell'Enciclica Laudato Si' di Papa Francesco.

In particolare, l'Associazione è orientata a realizzare le seguenti attività:

1. promuovere e realizzare programmi educativi e di formazione per studenti e insegnanti, per lo sviluppo di una cultura della pace, della convivenza civile e dell'accoglienza, dei diritti umani e della natura, della tutela dell'ambiente e dei beni comuni, dell'educazione a un consumo sostenibile, del rispetto delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, delle pari opportunità e del diritto al lavoro, nel quadro multidisciplinare indicato dall'ecologia globale oggetto dell'Enciclica Laudato si'; tali programmi potranno comprendere attività didattiche, lezioni frontali, laboratori, corsi di formazione professionale;
2. promuovere servizi rivolti alle scuole, alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di crescita ed emancipazione collettiva, di dialogo interculturale sul territorio, in favore, in particolare, di soggetti in condizioni di marginalità sociale o economica;
3. attuare programmi educativi e formativi finalizzati alla prevenzione e alla lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
4. realizzare attività di formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
5. promuovere e realizzare attività di formazione universitaria e post-universitaria.

Per quanto riguarda la comunicazione culturale:

1. promuovere e realizzare iniziative editoriali, culturali e di ricerca sui temi dell'Enciclica Laudato si', attraverso l'organizzazione di seminari, convegni, tavole rotonde, dibattiti, informazioni al pubblico e agli studiosi; e divulgare, a mezzo stampa o altri media, i risultati di tali iniziative;
2. realizzare un archivio multimediale aperto al pubblico sulle materie e sulle attività proprie dall'Associazione;

3. pianificare attività di comunicazione, promozione e organizzazione di eventi sociali ed economici e campagne di sensibilizzazione;
4. organizzare manifestazioni turistiche ed eno-gastronomiche

Per quanto riguarda la società:

1. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
2. promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, della natura, delle pari opportunità, del lavoro e delle iniziative di aiuto reciproco;
3. offrire consulenze alle aziende sul rispetto dei diritti umani e ambientali nel quadro normativo vigente;
4. riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata;
5. promuovere e realizzare attività di agricoltura sociale;
6. promuovere e realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
7. promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

L'Associazione, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie, finanziarie e tutte le attività accessorie che riterrà opportune.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale.

L'associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.

ARTICOLO 4 – SOCI

I soci della Associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi fissati dallo statuto e che s'impegnano a realizzarli.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà, nei 30 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne ma non ha diritto a partecipare alla assemblea.

La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ARTICOLO 5 – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con esercizio del diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12. La qualifica di socio da diritto a frequentare tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI

La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

1. per dimissioni volontarie, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
2. per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale;
3. per morosità protrattasi per oltre due anni dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;

Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere alla Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e scelto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Le Assemblee si svolgono a mezzo videoconferenza, salvo diverse specifiche indicazioni, ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 9 – VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima attraverso comunicazione scritta agli associati a mezzo posta elettronica.

Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si svolge a mezzo videoconferenza, salvo diverse specifiche indicazioni, ed è ammessa l'espressione del voto per via email inviata contestualmente.

L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Associazione nonché in merito:

1. all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
2. all'approvazione dei regolamenti sociali;
3. alla elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
4. a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza attraverso comunicazione scritta a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea si svolge a mezzo videoconferenza, salvo diverse specifiche indicazioni, ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

1. approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
2. scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

L'assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l'ampliamento delle attività statutarie.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, ma è regolarmente costituito anche con soli 3 membri. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Vice Presidente ed un Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, tuttavia potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a coloro che svolgono uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell'ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

ARTICOLO 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1. deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2. redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
3. convocare le assemblee dei soci;
4. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi l'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
5. attuare le finalità previste dallo statuto e le delibere prese dall'Assemblea dei soci;
6. istituire il Comitato Scientifico e ne nomina il coordinatore; nomina eventuali nuovi membri anche tra non soci acquisito il parere del Comitato Scientifico stesso.

ARTICOLO 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica 3 anni.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

In caso di sua assenza od impedimento egli è sostituito dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 15 – DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 16 – IL RENDICONTO

Il Consiglio Direttivo redige annualmente i bilanci della Associazione, da sottoporre all'approvazione Assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria della Associazione.

Il Bilancio consuntivo deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 17 – ANNO SOCIALE

L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 18 – ENTRATE

Le entrate della Associazione sono costituite:

1. da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali;
2. da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'associazione purché non in contrasto con le finalità sociali.

Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei Soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall'Assemblea Generale Ordinaria.

ARTICOLO 19 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione, anche in seguito a successioni lasciti e donazioni.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 20 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione è validamente deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe, e comunque per finalità di pubblica utilità, sentita l'autorità preposta, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.